



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice onorario di Pace di [REDACTED]

in persona del Giudice dott. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero d [REDACTED] promossa con ricorso depositato in data
04.02.2026

da

[REDACTED] ed
elettivamente domiciliato in Arzano (NA) alla Via Alfredo Pecchia n. 90 presso lo studio
dell'Avv. Armando CIMMINO che lo rappresenta e difende sia congiuntamente che
disgiuntamente all'Avv. Antonio SPIEZIA in virtù di procura in calce al ricorso
PEC: armandocimmino@avvocatinapoli.legalmail.it

OPPONENTE

Contro

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE spa in persona del lrp elettivamente domiciliata

[REDACTED]
che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e
risposta

PEC: [REDACTED]

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione all'esecuzione

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali di causa del 31.03.2026

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente depositato [REDACTED] proponeva opposizione avverso la
intimazione di pagamento n. [REDACTED] notificata in data 16.01.2026,
per la pretesa creditoria iscritta nella cartella di pagamento n [REDACTED]
[REDACTED] e relativa al verbale di accertamento di violazioni al codice della strada del Comune
di [REDACTED] per un importo di [REDACTED]

Per il presente procedimento veniva disposta la trattazione scritta sostitutiva della udienza ed il cui decreto era regolarmente comunicato alle parti. Nelle note le stesse rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe.

La causa era riservata per la decisione alla udienza del 31.03.2026.

L'opposizione è fondata e va accolta.

È evidente che contestandosi la legittimità della iscrizione a ruolo per estinzione della pretesa creditoria per mancata notifica dei provvedimenti irrogativi delle sanzioni e tenuto presente che la cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie irrogative per violazione delle norme che regolano la circolazione stradale, la competenza per materia è di questo giudice di pace.

La S. Corte ha chiarito che...*l'intimazione di pagamento si pone come atto dell'agente di riscossione finalizzato all'avvio ed alla prosecuzione dell'azione esecutiva esattoriale. Così...qualora il procedimento esecutivo speciale sia iniziato per pretese non aventi natura tributaria- nella specie sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada-la tutela è assicurata dinanzi al giudice ordinario con il rimedio della opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. Questo rimedio...è analogamente esperibile per contestare il medesimo diritto di procedere esecutivamente qualora, oltre alla cartella esattoriale, l'agente abbia emesso l'intimazione di pagamento, prima di procedere al pignoramento, quale primo atto esecutivo. Sia l'impugnazione della cartella di pagamento che della intimazione di pagamento relativi alla ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria (per violazione, nel caso di specie, del codice della strada) spetta alla cognizione del giudice ordinario con lo strumento della opposizione all'esecuzione ex art 615cpc, quando si contesti il diritto di procedere ad esecuzione coattiva (cfr. Cass n. 3283 del 2015).*

Orientamento confermato dalla S.C. con ordinanza n. 12373 del 2016 con la quale è stato affermato che...*la cognizione in materia di opposizione alla cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, configurata come opposizione alla esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art 7 del d.lgs. 1° settembre 2011 n.150, al pari della cognizione relativa alla opposizione e al verbale di accertamento presupposto...*

Va rilevato a questo punto che l'intimazione di pagamento, oggetto della presente opposizione, non è altro che un atto che anticipa l'intenzione dell'ente esattore

di procedere alla riscossione coattiva degli importi iscritti a ruolo in caso di mancato pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella.

Si tratta di un semplice sollecito, peraltro obbligatorio solo nel caso in cui, dopo la notifica della cartella, l'AER non abbia posto in essere alcun atto di esecuzione forzata per almeno un anno intero. L'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, ossia per far valere l'eventuale omessa notifica della prodromica cartella ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per l'estinzione – intervenuta nelle more – dell'obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo. Non è invece possibile a seguito della notifica dell'intimazione proporre o riproporre eccezioni che dovevano essere sollevate nei sessanta giorni dalla notifica della cartella di AER, altrimenti equivarrebbe a rimettere nei termini chi era stato invece inerte. Cosicché le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici.

Ai sensi dell'art. 50, D.P.R. 602/1973, infatti, il Concessionario della Riscossione (Agenzia Entrate s.p.a.) non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, ma deve notificare un atto, l'intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore il pagamento del debito entro i successivi 5 giorni.

Soltanto nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse essere saldato il dovuto, il Concessionario può iniziare l'esecuzione forzata del credito erariale. Inoltre, tale atto da parte di AER racchiude in sé anche la funzione interruttiva del termine prescrizione della cartella di pagamento.

Orbene nel caso de quo l'opponente si duole dunque per il decorso del termine di prescrizione decorrente dalla notifica del verbale al primo atto conosciuto dalla parte ricorrente.

Così, nel caso di specie, l'insussistenza del diritto dell'agente della riscossione di agire esecutivamente viene prospettata, tra gli altri motivi- in ragione della sopravvenuta estinzione del credito per prescrizione-, per cui in parte qua, la domanda va qualificata come introduttiva di un giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art 615 comma 1 cpc; giudizio che non è assoggettato a termine di decadenza che, come noto, ha natura di mero accertamento negativo, in quanto l'opponente chiede accertarsi la insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata

La deduzione della prescrizione del credito in riscossione costituisce senza dubbio un motivo di opposizione qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi

dell'art. 615 c.p.c., in quanto con tale eccezione si contesta lo stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'agente della riscossione (per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito), non la mera irregolarità degli atti della procedura di riscossione.

Si tratta, pertanto, di una opposizione proponibile senza limiti o preclusioni temporali (quanto meno fino al momento in cui sia disposta la vendita dei beni pignorati, ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 615, comma 2, c.p.c.).

Orbene secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza, l'effettiva e regolare notificazione della cartella di pagamento, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume un valore del tutto differente rispetto a quello che assume ai fini della regolarità degli atti successivi della procedura di riscossione; assume, cioè, il valore di mero atto interruttivo della prescrizione che, come tale, in presenza di una regolare eccezione di prescrizione del debitore, deve e può essere provato dall'agente della riscossione, senza alcuna preclusione processuale, in positivo o in negativo, derivante dalla mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale (contestata) notifica.

Pertanto, questo giudicante, onde valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, deve, in definitiva, valutare in concreto la sussistenza della prova dell'avvenuta regolare notificazione delle cartelle di pagamento, quali atti interruttivi della prescrizione.

Così laddove il contribuente deduca la omessa o invalida notifica della cartella esattoriale, come nel caso di specie, è pacifico che sia l'agente della riscossione ad avere l'onere di provare l'avvenuta notifica.

Tale onere è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 19415 dell'11.09.2010 con la quale è stato affermato *allorché una delle parti deduca in giudizio la nullità o l'inesistenza d'una notificazione, il giudice, nel decidere, non può limitarsi a disattendere la deduzione facendo generiche affermazioni, ma deve individuare i singoli documenti sui quali basa il proprio convincimento, fornendo dettagliata indicazione degli elementi costitutivi di ciascuno(data, provenienza, sottoscrizione, identificazione dei relativi autori etc) e dando logica dimostrazione del raggiunto convincimento per cui dagli stessi possa desumersi la regolarità della discussa notificazione".*

Orbene l'Agenzia Riscossione spa non ha provveduto a depositare copia della relata di notifica della cartella che costituirebbe atto idoneo alla interruzione del decorso del termine di prescrizione.

In particolare, lo stesso agente evidenzia che la notifica sarebbe avvenuta per *irreperibilità assoluta*. Orbene oltre ad aver omesso la prova di quanto dedotto, la medesima AER non ha fornito la prova- mancando il deposito degli atti necessari- che siano state effettuate le formalità di cui all'art 143cpc o anche quelle da farsi ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

A seguito della sentenza (di immediata applicazione) della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, è necessario che il notificante, affinché tale tipo di notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata, compri la suddetta ulteriore circostanza, diversamente configurandosi la nullità della notificazione (cfr. Cass. Sent. n. 7809 del 2010) e in modo conforme Sez. 6- Ordinanza n.4748 del 2011 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione, nonché in modo analogo Sez. 6 Ordinanza n.19772 del 2015.

Cosicché per effetto della detta sentenza poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità (e non l'inesistenza) della notificazione, che resta sanata dalla costituzione del destinatario dell'atto o dalla rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

In conclusione, non avendo l'opposta né allegato né documentato di aver regolarmente notificato la cartella di pagamento, deve accogliersi la opposizione proposta e dichiararsi non dovuti i crediti recati nella cartella opposta.

Sul punto va rilevato che il termine quinquennale di prescrizione, previsto dagli artt. 209 C.d.S. e 28 L. 689/81, risulta interamente maturato, volendo considerare quale dies a quo quello del verbale di accertamento ed indicato dalla cartella nell'anno 2010 ed il *dies ad quem* quello del 16.01.2026 (notifica della intimazione impugnata quale primo atto interruttivo in mancanza di prova contraria).

Ne discende quindi l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme pretese a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogate con il provvedimento indicato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia del 14.08.2022 n.147.

Tuttavia, la semplicità della questione trattata impone di attenersi ai valori minimi ed in applicazione del c.d. principio di causalità, esse gravano sulla Agenzia Riscossione spa per aver procurato con la sua condotta la necessità di tale procedimento (cfr. Cass n. 23549/2011).

P.Q.M.

Il Giudice onorario di Pace d[REDACTED] definitivamente pronunciando, così provvede:

a) accoglie la opposizione proposta d[REDACTED] per l'effetto dichiara non dovuti gli importi a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del C.d.S. recati dalla intimazione di pagamento opposta e recante il n. [REDACTED]0 con conseguente annullamento della cartella n[REDACTED]

b) condanna la Agenzia Entrate Riscossione al pagamento dei compensi di lite, liquidati in complessivi eur[REDACTED] oltre spese per [REDACTED] rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione agli Avv.ti Armando Cimmino ed Antonio Spiezia che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.

Così deciso in [REDACTED] il 03.04.2026

Il Giudice onorario di Pace

[REDACTED]